

Rassegne giuridiche

Settembre – dicembre 2020

Normativa internazionale

ONU

Diritti e libertà

- Comitato per i diritti umani, Commento generale del 17 settembre 2020, CCPR/C/GC/37, General comment No. 37 (2020) on the right of peaceful assembly (article 21) 3
- Comitato per i diritti umani, Risoluzione del 9 ottobre 2020, A/HRC/RES/45/8, The human rights to safe drinking water and sanitation 3

Salute

- Assemblea generale, Risoluzione del 15 settembre 2020, A/RES/74/306, Comprehensive and coordinated response to the coronavirus disease (COVID-19) pandemic 3
- Assemblea generale, Risoluzione del 15 settembre 2020, A/RES/74/307, United response against global health threats: combating COVID-19 3

Consiglio d'Europa

Diritti e libertà

- Assemblea parlamentare, Risoluzione del 13 ottobre 2020, n. 2339, Upholding human rights in times of crisis and pandemics: gender, equality and non-discrimination 4

Ambiente familiare

- Assemblea parlamentare, Risoluzione del 4 dicembre 2020, n. 2353, Supporting people with autism and their families 5

Misure di protezione

- Assemblea parlamentare, Risoluzione del 12 ottobre 2020, n. 2335, Drug policy and human rights in Europe: a baseline study 5
- Assemblea parlamentare, Raccomandazione del 12 ottobre 2020, n. 2177, Drug policy and human rights in Europe: a baseline study 5
- Assemblea parlamentare, Risoluzione del 4 dicembre 2020, n. 2354, Effective guardianship for unaccompanied and separated migrant children 6
- Assemblea parlamentare, Raccomandazione del 4 dicembre 2020, n. 2190, Effective guardianship for unaccompanied and separated migrant children 6

Unione europea

Principi generali

- Commissione europea, Comunicazione del 18 settembre 2020, COM(2020) 565 final, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Un'Unione dell'uguaglianza: il piano d'azione dell'UE contro il razzismo 2020-2025..... 6

Diritti e libertà

- Consiglio, Decisione (PESC) 2020/1999 del 7 dicembre 2020 relativa a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani 7
- Consiglio, Regolamento (EU) 2020/1998 del 7 dicembre 2020 relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani 7

Istruzione

- Parlamento europeo, Risoluzione del 22 ottobre 2020, P9_TA-PROV(2020)0282, Il futuro dell'istruzione europea nel contesto della COVID-19 7

Normativa Nazionale

Misure generali di attuazione

- Legge del 30 dicembre 2020, n. 178, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 8

Ambiente familiare

Consiglio dei ministri, Decreto Legge del 9 novembre 2020, n. 149, Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19	8
---	---

Salute

Presidente del Consiglio dei ministri, Decreto del 7 settembre 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19	9
Presidente del Consiglio dei ministri, Decreto del 13 ottobre 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»	9
Presidente del Consiglio dei ministri, Decreto del 18 ottobre 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»	9
Presidente del Consiglio dei ministri, Decreto del 24 ottobre 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»	9
Presidente del Consiglio dei ministri, Decreto del 3 novembre 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»	9

Istruzione

Ministero dell'istruzione, Decreto del 27 ottobre 2020, n. 151, Riparto di quota parte delle risorse del Piano nazionale per la scuola digitale per assicurare la connettività per l'accesso alla didattica digitale integrata da parte degli studenti meno abbienti. Allegato	9
--	---

Giurisprudenza

Adozione – Stato di adottabilità

Cassazione civile, sez. 1, sentenza del 22 settembre 2020, n. 19825	10
---	----

Alunni con disabilità

Corte europea per i diritti dell'uomo, sentenza del 10 settembre 2020, G.L. c. Italia, ricorso n. 59751/15	10
--	----

Diritto al congedo

Cassazione civile, sez. lav., sentenza del 23 novembre 2020, n. 26605	10
---	----

Filiazione – coppie dello stesso sesso

Corte costituzionale, sentenza del 4 novembre 2020, n. 230	10
--	----

Filiazione – riconoscimento della paternità

Cassazione civile, sez. 1, ordinanza dell'11 dicembre 2020, n. 28330	11
--	----

Kafalah

Cassazione civile, sez. 1, ordinanza dell'11 novembre 2020, n. 25310	11
--	----

Minori stranieri – Autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare

Cassazione civile, sez. 1, ordinanza dell'1 settembre 2020, n. 18188	12
--	----

Parto

Cassazione civile, sez. 1, sentenza del 22 settembre 2020, n. 19824	12
---	----

Separazione dei genitori – Affidamento dei figli

Cassazione civile, sez. 1, ordinanza del 17 settembre 2020, n. 19323	12
--	----

Normativa internazionale

ONU

Diritti e libertà

Comitato per i diritti umani, Commento generale del 17 settembre 2020, CCPR/C/GC/37, [General comment No. 37 \(2020\) on the right of peaceful assembly \(article 21\)](#)

Il presente Commento generale tratta del diritto umano fondamentale di riunione pacifica (art. 21 del Patto internazionale sui diritti civili e politici), il quale consente agli individui di esprimersi collettivamente e di partecipare alla formazione delle loro società. Il diritto di riunione pacifica, come precisato nell'introduzione del testo, è importante di per sé poiché protegge la capacità delle persone di esercitare l'autonomia individuale in solidarietà con gli altri. Insieme ad altri diritti connessi, costituisce anche il fondamento stesso di un sistema di governo partecipativo basato su democrazia, diritti umani, Stato di diritto e pluralismo. Il diritto di riunione pacifica è, inoltre, uno strumento prezioso che può essere, ed è stato, utilizzato per riconoscere e realizzare un'ampia gamma di altri diritti, compresi i diritti economici, sociali e culturali e riveste particolare importanza per individui e gruppi emarginati. Non rispettare e non garantire tale diritto è un tipico indicatore di repressione. Il riconoscimento del diritto di riunione pacifica impone agli Stati parti un corrispondente obbligo di rispettare e garantire il suo esercizio senza discriminazione e ciò richiede che essi consentano lo svolgimento di tali assemblee senza interferenze ingiustificate, che facilitino l'esercizio del diritto e proteggano i partecipanti. Il Comitato, nel corso del testo, affronta nel dettaglio: la portata del diritto di riunione pacifica; l'obbligo degli Stati parti in merito a quest'ultimo; le restrizioni a tale diritto; i regimi di notifica; i doveri e i poteri delle forze dell'ordine; le assemblee durante gli stati di emergenza e in caso di conflitto armato; il rapporto tra lo stesso articolo 21 e le altre disposizioni del Patto e altri regimi legali.

Comitato per i diritti umani, Risoluzione del 9 ottobre 2020, A/HRC/RES/45/8, [The human rights to safe drinking water and sanitation](#)

Con la presente Risoluzione, il Consiglio interviene sul tema dei diritti umani all'acqua potabile e ai servizi igienici. Entrambi derivano dal diritto a un tenore di vita adeguato e sono, inestricabilmente, legati al diritto al più alto livello raggiungibile di salute fisica e mentale, al diritto alla vita e alla dignità umana. In tal senso, sono necessari degli approcci integrati che supportino la realizzazione pratica dei diritti in oggetto, affrontando, segnatamente, le disuguaglianze e garantendo un'attenzione particolare ai bisogni e ai diritti - che sono maggiormente a rischio nel contesto pandemico causato dal Covid-19 - di tutte le donne e le ragazze. Il Consiglio ribadisce, inoltre, l'importanza della cooperazione regionale e internazionale e dell'assistenza tecnica come mezzo per promuovere la progressiva realizzazione dei diritti in questione. Un ruolo fondamentale è, altresì, quello svolto dalla società civile a livello locale, nazionale, regionale e internazionale, nel facilitare il raggiungimento degli scopi e dei principi delle Nazioni Unite, delle libertà fondamentali e dei diritti umani. Il Consiglio rivolge agli Stati numerosi inviti, tra i quali: attuare gli obiettivi di sviluppo sostenibile concordati a livello internazionale; considerare gli "Obiettivi di sviluppo sostenibile" come una priorità al più alto livello; monitorare continuamente e analizzare regolarmente lo stato della realizzazione dei diritti in esame; promuovere spazi pubblici sicuri e migliorare la sicurezza e l'incolumità di tutte le donne e le ragazze; adottare delle misure per accelerare la realizzazione dei diritti umani all'acqua potabile e ai servizi igienici sicuri.

Salute

Assemblea generale, Risoluzione del 15 settembre 2020, A/RES/74/306, [Comprehensive and coordinated response to the coronavirus disease \(COVID-19\) pandemic](#)

Assemblea generale, Risoluzione del 15 settembre 2020, A/RES/74/307, [United response against global health threats: combating COVID-19](#)

In queste due Risoluzioni, l'Assemblea generale affronta gli aspetti legati alla risposta da dare alla crisi causata dalla pandemia da Covid-19 e alle conseguenti minacce per la salute globale. Vengono espresse,

innanzitutto, grave preoccupazione e profonda tristezza per questa crisi e per i suoi impatti negativi senza precedenti sulla salute, sull'economia e, a livello sociale, sulla comunità internazionale. Fortissimo è, conseguentemente, anche l'impatto negativo sui bisogni umanitari globali e sul godimento dei diritti umani. Vi è, inoltre, l'esacerbazione delle disuguaglianze economiche e sociali, sia a livello nazionale che tra i Paesi, che sta vanificando quanto conquistato a fatica negli ultimi anni e sta ostacolando i progressi verso il raggiungimento dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e tutti i suoi obiettivi e traguardi. Nella prima Risoluzione, tra le altre cose, l'Assemblea invita gli Stati membri e le altre parti interessate a portare avanti azioni coraggiose e concertate per affrontare gli impatti sociali ed economici immediati della pandemia, impegnandosi al massimo per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile e progettando strategie di uscita dalla crisi.

Nella seconda Risoluzione, l'Assemblea chiede una cooperazione internazionale intensificata e degli sforzi multilaterali nella gestione dei focolai di malattie; sottolinea la necessità che il sistema delle Nazioni Unite - nonché le pertinenti organizzazioni regionali e internazionali e istituzioni finanziarie - collaborino al fine di garantire che gli impatti sociali, economici, umanitari e finanziari negativi conseguenti alla pandemia, siano affrontati in modo tempestivo e non discriminatorio; ribadisce la necessità del pieno rispetto dei diritti umani e sottolinea che non deve esistere alcuna forma di discriminazione, di razzismo e di xenofobia nella risposta alla pandemia; sottolinea la necessità di azioni urgenti a breve termine, anche attraverso l'adozione di specifiche misure, per intensificare gli sforzi globali diretti a combattere le crisi sanitarie globali e le pandemie e mantenere la stabilità economica.

Consiglio d'Europa

Diritti e libertà

Assemblea parlamentare, Risoluzione del 13 ottobre 2020, n. 2339, [Upholding human rights in times of crisis and pandemics: gender, equality and non-discrimination](#)

In questa Risoluzione, l'Assemblea parlamentare ribadisce la portata della crisi sanitaria globale causata dalla pandemia da Covid-19 e il suo impatto devastante - con milioni di persone contagiate e centinaia di migliaia uccise - sulle vite umane in tutto il mondo. Inevitabilmente, i danni causati si sono estesi anche ben oltre il settore della salute. L'Assemblea sottolinea come la pandemia abbia colpito il funzionamento delle nostre democrazie, abbia avuto un impatto sui diritti umani e abbia inflitto gravi danni all'economia globale, distruggendo o mettendo a repentaglio i mezzi di sussistenza di milioni di persone. Di conseguenza, le disuguaglianze strutturali esistenti non sono semplicemente emerse ma sono state esacerbate da questa crisi e, sebbene le risposte del governo alla pandemia siano state generalmente prese con lo scopo legittimo di proteggere la salute pubblica, è stato spesso adottato un approccio unico per tutti, con poca o nessuna considerazione del come i diversi gruppi o le diverse situazioni avrebbero dovuto essere supportati. Molte misure adottate hanno aggravato le disuguaglianze, tagliato ad alcune persone i servizi vitali ed esposto altre a nuovi pericoli.

Per quanto riguarda l'uguaglianza di genere, dopo anni di progressi, in molti Paesi le donne hanno sopportato oneri ancora maggiori durante la crisi, a causa della combinazione di assistenza all'infanzia, istruzione domiciliare, lavoro di cura non retribuito e lavori domestici. Le misure di lockdown hanno aumentato, inoltre, i rischi di violenza di genere e domestica, poiché l'esposizione alle situazioni di abuso è stata maggiore.

Per quanto concerne il tema delle discriminazioni, l'Assemblea parlamentare condanna, inoltre, il fatto che alcuni leader politici e religiosi abbiano attivamente stigmatizzato e incitato all'odio contro determinati gruppi nel contesto di questa crisi - descrivendoli come vettori di contagio o addirittura come causa della pandemia stessa - e deplora il fatto che la pandemia abbia portato a maggiori manifestazioni di razzismo e pregiudizio contro molti gruppi, tra cui persone di origine asiatica, rom e nomadi, persone di origine africana, migranti e persone LGBTI. L'Assemblea sottolinea che non è sufficiente la mera rilevazione di ciò che non ha funzionato come avrebbe dovuto, poiché gli effetti discriminatori della pandemia non scompariranno dall'oggi al domani se non forniamo adeguate risposte alle lezioni che abbiamo appreso. Questi effetti persisteranno a medio e lungo termine e coloro che sono stati maggiormente danneggiati dalla crisi attuale saranno anche i più colpiti da quella successiva. L'Assemblea chiede agli Stati membri e osservatori del Consiglio d'Europa, nonché a coloro che godono dello status di osservatore o partner per la democrazia presso l'Assemblea parlamentare, di garantire che le risposte immediate alla crisi - attraverso l'adozione di specifiche misure - siano complete e inclusive e che tengano

pienamente conto della diversità delle nostre società e dei differenti impatti che le stesse misure possono avere su gruppi diversi. Gli Stati devono garantire che i team che lavorano sulle misure di *recovery* siano equilibrati per quanto riguarda i generi, diversificati, inclusivi e che adottino un approccio basato su prove, pianificazione, budget e su misure differenziate da adottare ove necessario per garantire uguaglianza e la non discriminazione. L'Assemblea chiede, inoltre, a tutti i parlamenti nazionali di integrare le questioni di parità nei lavori che intraprenderanno in risposta alla pandemia da Covid-19 e oltre.

Ambiente familiare

Assemblea parlamentare, Risoluzione del 4 dicembre 2020, n. 2353, [Supporting people with autism and their families](#)

Il tema affrontato in questa Risoluzione è quello del supporto alle persone con autismo e alle loro famiglie. Esse devono affrontare ancora lo stigma diffuso, la mancanza di consapevolezza, l'inadeguatezza delle strutture di supporto, nonostante siano ormai trascorsi più di 75 anni dopo la prima diagnosi di autismo. In tutto il mondo, come in Europa, le persone con autismo hanno difficoltà ad accedere ai propri diritti e spesso subiscono discriminazioni. L'Assemblea raccomanda, quindi, agli Stati membri: di adottare, innanzitutto, una legislazione specifica sull'autismo, nonché delle strategie e dei piani d'azione nazionali sull'autismo, da rivedere e riadattare regolarmente, che siano in linea con la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità e di avere sull'intera gestione del tema un approccio olistico; di coinvolgere tutte le parti interessate nello sviluppo, nella revisione e nell'attuazione delle politiche, comprese le persone con autismo e le loro famiglie; di eliminare lo stigma, gli stereotipi negativi e le discriminazioni riguardanti le persone con autismo e le loro famiglie; di fornire un supporto *incentrato sulla persona* - che duri tutta la vita - alle persone con autismo e alle loro famiglie, con una particolare enfasi sulla soddisfazione dei bisogni dei minorenni e delle persone cui è stato diagnosticato l'autismo in età adulta, anche attraverso la costituzione di équipe specializzate.

Misure di protezione

Assemblea parlamentare, Risoluzione del 12 ottobre 2020, n. 2335, [Drug policy and human rights in Europe: a baseline study](#)

Assemblea parlamentare, Raccomandazione del 12 ottobre 2020, n. 2177, [Drug policy and human rights in Europe: a baseline study](#)

Questi due atti riguardano la politica in materia di droga e i diritti umani in Europa. Nella Risoluzione, l'Assemblea parlamentare, prima di tutto, accoglie con favore i recenti impegni globali per affrontare e contrastare i problemi della società relativi alle sostanze psicoattive, nel pieno rispetto di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali, e la crescente enfasi su un approccio sostenibile, completo, equilibrato. Da quanto suggeriscono le prove al riguardo, le politiche puramente repressive, che trascurano la realtà del consumo di droga e della dipendenza, sono state controproducenti e hanno generato violazioni dei diritti umani su larga scala. Ciò implica ricadute altamente dannose in termini di salute pubblica e di tassi di mortalità, violenza e corruzione, discriminazione, stigmatizzazione ed emarginazione, condanne sproporzionate e sovraffollamento carcerario. L'Assemblea rivolge agli Stati membri importanti inviti, tra i quali: proteggere i diritti umani nell'attuazione delle politiche di controllo della droga; garantire che le misure di prevenzione legate alla droga siano basate su prove, siano proporzionate e adattate ai diversi contesti sociali, gruppi di età e livelli di rischio; utilizzare la riduzione del rischio e del danno, nonché i servizi di cura e riabilitazione, come mezzo per ridurre gli effetti negativi sulla salute e quelli sociali dei farmaci, attraverso un approccio più basato sui diritti umani; garantire che le risposte della giustizia penale ai criminali legati alla droga rispettino i diritti umani, le garanzie legali e le salvaguardie del giusto processo relative ai procedimenti di giustizia penale.

Nella Raccomandazione, l'Assemblea parlamentare, richiamando la propria Risoluzione, invita il Comitato dei Ministri a garantire e sostenere il lavoro del Gruppo di cooperazione del Consiglio d'Europa per la lotta all'abuso di droga e al traffico illecito di droghe ("Gruppo Pompidou") e ad adottare orientamenti autorevoli, completi e concreti per gli Stati membri in questo settore di elaborazione delle politiche, con una partecipazione significativa di tutte le parti interessate.

Assemblea parlamentare, Risoluzione del 4 dicembre 2020, n. 2354, [Effective guardianship for unaccompanied and separated migrant children](#)

Assemblea parlamentare, Raccomandazione del 4 dicembre 2020, n. 2190, [Effective guardianship for unaccompanied and separated migrant children](#)

In questi due atti, l'Assemblea parlamentare affronta il tema dei minori migranti non accompagnati e separati dalle loro famiglie. Nella Risoluzione si ricorda che essi sono tra gli individui più vulnerabili e che, al loro arrivo in Europa, è necessaria una protezione aggiuntiva, poiché molto spesso ciò avviene in seguito a diverse esperienze traumatiche nei loro Paesi di origine o durante la loro migrazione. L'Assemblea esprime preoccupazione per il fatto che, nonostante la ratifica da parte di tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che li obbliga a proteggere il superiore interesse di tutti i minori sul loro territorio senza discriminazioni, gli stessi Stati non assicurano sistemi di tutela per contribuire a garantire che tale interesse sia adeguatamente salvaguardato e debitamente considerato in tutti i processi e le decisioni che li riguardano. Inoltre, al fine di garantire sistemi di tutela efficaci, le opinioni dei minori migranti non accompagnati e separati, dovrebbero essere prese in considerazione e dovrebbe essere riservata un'attenzione particolare alle situazioni individuali, alla loro età, alla maturità, alla lingua e alla cultura. Si rileva anche che i sistemi di tutela non sono armonizzati in tutta Europa e differiscono da Paese a Paese. L'Assemblea accoglie, dunque, con favore l'adozione da parte del Comitato dei Ministri della Raccomandazione CM/Rec (2019)11 sulla tutela effettiva dei minori non accompagnati e separati nel contesto della migrazione. Invita, quindi, gli Stati membri a garantire la corretta attuazione di questa Raccomandazione con diversi interventi, tra cui, il riesame della loro legislazione, al fine di mettere in atto sistemi di tutela più efficaci in linea con il superiore interesse del minore, e la creazione di una banca dati unificata a livello europeo dei minori migranti non accompagnati e separati. Nella Raccomandazione, l'Assemblea, in vista di una corretta attuazione della CM/REC (2019) 11, rivolge alcune raccomandazioni al Comitato dei Ministri, tra le quali quella di includere nel nuovo Piano d'azione del Consiglio d'Europa nel campo della migrazione e dei diritti umani quelle attività che ne faciliteranno l'attuazione con successo e quella di invitare il Comitato direttivo per i diritti dell'infanzia a promuovere le migliori pratiche nella tutela dei minori migranti non accompagnati e separati e a studiare la possibilità di istituire un meccanismo per la ricollocazione rapida e sicura degli stessi in Paesi con sistemi di protezione più sviluppati, che tengano maggiormente conto dei loro migliori interessi.

Unione europea

Principi generali

Commissione europea, Comunicazione del 18 settembre 2020, COM(2020) 565 final, [Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Un'Unione dell'uguaglianza: il piano d'azione dell'UE contro il razzismo 2020-2025](#)

La presente Comunicazione contiene il Piano d'azione dell'Unione europea contro il razzismo per il periodo 2020-2025. Il Piano definisce una serie di misure volte a intensificare gli interventi, aiutare le persone appartenenti a minoranze razziali o etniche a far sentire la loro voce, a riunire i soggetti interessati a tutti i livelli in uno sforzo comune che miri a contrastare il razzismo in maniera più efficace e a costruire, per tutti, una vita libera dal razzismo e dalle discriminazioni. Come affermato chiaramente nell'introduzione del testo, l'UE dispone di strumenti giuridici e di una politica generale tali da permetterle di costruire un'Unione dell'uguaglianza, con alcuni ambiti specifici in via di rafforzamento, e la Commissione integrerà questi sforzi settoriali presentando una strategia globale diretta a garantire che la Carta dei diritti fondamentali dell'UE sia effettivamente applicata negli Stati membri e che i diritti in essa sanciti, comprese l'uguaglianza e la non discriminazione, siano una realtà per tutti.

Per quanto concerne il tema più specifico dell'infanzia e dell'adolescenza, nel testo si afferma che nel 2021 la Commissione presenterà una garanzia per l'infanzia volta ad assicurare una migliore inclusione sociale di tutti i minori in stato di necessità e a garantire loro l'accesso ai servizi chiave. Inoltre, si ribadisce che ai minori, di qualsiasi razza o origine etnica, debba essere garantito un pari accesso

all'istruzione e che gli insegnanti debbano essere formati affinché possano lavorare al meglio con tutti ed essere sensibili alle esigenze degli alunni provenienti da contesti diversi. L'uguaglianza, il rispetto e l'inclusione sono dei valori ai quali i minori dovrebbero essere educati fin da subito all'interno delle scuole, affinché siano poi in grado di promuoverli sia tra i loro pari che nelle rispettive comunità di appartenenza.

Diritti e libertà

Consiglio, [Decisione \(PESC\) 2020/1999 del 7 dicembre 2020 relativa a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani](#)

Con tale Decisione è istituito un quadro relativo a misure restrittive mirate a contrastare gravi violazioni e abusi dei diritti umani nel mondo. Essa prevede il congelamento di fondi e di risorse economiche e il divieto di metterli a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi responsabili o sostenitori di gravi violazioni o abusi dei diritti umani o comunque coinvolti in tali atti, e delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi associati alle persone fisiche e giuridiche, alle entità o agli organismi in questione. Le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi oggetto di misure restrittive sono elencati nell'allegato al testo. Tale decisione sottolinea l'importanza del diritto internazionale dei diritti umani e dell'interazione fra tale diritto e il diritto internazionale umanitario nel valutare l'opportunità di applicare misure restrittive mirate.

Consiglio, [Regolamento \(EU\) 2020/1998 del 7 dicembre 2020 relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani](#)

Nel medesimo giorno di adozione dell'atto precedente, il Consiglio ha adottato contestualmente anche il presente Regolamento. Esso va, dunque, a integrare la Decisione e a renderne effettive le misure sanzionatorie stabilite, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e in osservanza dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Istruzione

Parlamento europeo, Risoluzione del 22 ottobre 2020, P9_TA-PROV(2020)0282, [Il futuro dell'istruzione europea nel contesto della COVID-19](#)

In questa Risoluzione, il Parlamento affronta il tema dell'istruzione in Europa e, in particolare, quale sia il suo futuro nel contesto pandemico causato dal Covid-19 e successivamente ad esso. Nel testo si sottolinea, innanzitutto, come tale emergenza sanitaria abbia causato il più grande sconvolgimento nella storia dei sistemi di istruzione e formazione del mondo, minacciando una perdita di apprendimento per un'intera generazione di studenti. Il pericolo che decenni di progressi vengano cancellati è purtroppo concreto. Il Parlamento afferma che tale perdita di apprendimento è suscettibile di ridurre i futuri livelli di reddito della generazione colpita e di produrre un impatto potenzialmente negativo anche sulla crescita della produttività del lavoro e sulla competitività dell'Unione nel suo complesso. Inoltre, i giovani lavoratori che andranno ad affrontare l'ingresso nel mondo del lavoro, lo faranno in un contesto fortemente colpito dalla crisi economica alimentata dal Covid-19. Il ruolo sociale ed educativo degli istituti di istruzione è estremamente ampio ed essi contribuiscono alla salute fisica e mentale degli studenti. È ben noto quanto la crisi abbia accelerato la transizione verso l'apprendimento digitale e abbia, conseguentemente, stimolato l'innovazione nell'istruzione, migliorando, ad esempio, le opportunità di apprendimento online. Nel testo sono espresse numerose preoccupazioni per lo stato attuale dei sistemi di istruzione e diversi sono gli auspici affinché questa crisi rappresenti almeno un'occasione per riflettere sul futuro orientamento della politica in materia di istruzione e formazione e sulla sua collocazione all'interno della più ampia agenda per la ripresa post-pandemia. L'invito che il Parlamento rivolge, dunque, alla Commissione è quello di proporre un quadro strategico coraggioso per la futura politica europea in materia di istruzione. La Commissione è esortata, inoltre, ad adottare un approccio altrettanto coraggioso riguardo al piano d'azione per l'istruzione digitale, mirando al superamento di un insieme di azioni eterogenee per giungere a una vera e propria strategia in materia di istruzione e competenze digitali.

Normativa Nazionale

Misure generali di attuazione

Legge del 30 dicembre 2020, n. 178, [Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023](#)

In questa Legge sono contenute, tra le altre, alcune misure che coinvolgono i bambini e le famiglie. Si segnalano, in particolare: la dotazione del Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, stabilita in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021; l'istituzione, al fine di contribuire all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia e in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino, di un fondo con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023; l'incremento di 50 milioni di euro del Fondo per le politiche della famiglia, da destinare al sostegno e alla valorizzazione delle misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto, la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia.

Ambiente familiare

Consiglio dei ministri, Decreto Legge del 9 novembre 2020, n. 149, [Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19](#)

Il presente Decreto Legge, c.d. “Decreto ristori bis”, introduce una serie di ulteriori misure di sostegno a quei settori produttivi le cui attività sono state coinvolte dalle disposizioni previste dal DPCM del 3 novembre scorso, al fine di tutelare la salute dei cittadini in questa seconda fase dell'emergenza Covid-19. Le risorse sono destinate al ristoro, da un lato, delle attività economiche interessate, e, dall'altro, al supporto dei loro lavoratori. Più nel dettaglio, il testo prevede: indennizzi a fondo perduto con bonifici diretti sul conto corrente, fino al 200% di quanto già erogato nel mese di aprile con il Decreto Rilancio per le zone rosse; per le zone arancioni e rosse una maggiorazione del 50% per gelaterie, bar, pasticcerie e alberghi, che si aggiunge a quanto già disposto dal primo decreto ristori arrivando al 200%; per alcuni settori, nuovi ristori dal 50% al 200% a livello nazionale per via delle nuove restrizioni imposte dal DPCM; la proroga del termine di versamento del secondo acconto per ulteriori soggetti, non ricompresi nel primo decreto ristori, che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale; la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive; la cancellazione, anche per i settori colpiti nelle zone rosse, della rata IMU di dicembre per i proprietari e i gestori; credito d'imposta cedibile al 60%, anche per i settori colpiti nelle zone rosse, per gli affitti commerciali dei tre mesi di ottobre, novembre e dicembre.

Per quanto concerne le famiglie e i minori, si segnalano: per le regioni in zona rossa, il congedo straordinario per i genitori in caso di chiusura delle scuole secondarie di primo grado e il bonus baby-sitting.

Salute

Presidente del Consiglio dei ministri, Decreto del 7 settembre 2020, [Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19](#)

Presidente del Consiglio dei ministri, Decreto del 13 ottobre 2020, [Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»](#)

Presidente del Consiglio dei ministri, Decreto del 18 ottobre 2020, [Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»](#)

Presidente del Consiglio dei ministri, Decreto del 24 ottobre 2020, [Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»](#)

Presidente del Consiglio dei ministri, Decreto del 3 novembre 2020, [Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»](#)

Questa serie di Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri contiene una serie di disposizioni attuative del Decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020 e del Decreto legge n. 33 del 16 maggio 2020. Tali disposizioni hanno lo scopo di continuare a contrastare la diffusione del Covid-19 sull'intero territorio nazionale. I decreti contengono sia misure di carattere generale sia misure di carattere più specifico, a seconda dell'ambito di intervento cui sono rivolte. Tra le numerose disposizioni, si segnalano quelle riguardanti le scuole e università; i trasporti pubblici e scolastici; le limitazioni agli spostamenti; le attività culturali.

Istruzione

Ministero dell'istruzione, Decreto del 27 ottobre 2020, n. 151, [Riparto di quota parte delle risorse del Piano nazionale per la scuola digitale per assicurare la connettività per l'accesso alla didattica digitale integrata da parte degli studenti meno abbienti. Allegato](#)

Con il presente Decreto viene stanziata una somma pari a 3.658.929,00 euro al fine di garantire il diritto allo studio e la continuità didattica, tramite l'accesso alla rete per la fruizione della didattica digitale integrata da parte delle studentesse e degli studenti meno abbienti, attraverso il supporto ai costi necessari per la connettività, alla luce dello stato di emergenza epidemiologica e dell'incremento delle attività a distanza nelle scuole del secondo ciclo. È stabilita la seguente ripartizione in tre fasce: fascia 1 -

1.500,00 euro per le scuole secondarie di secondo grado con una popolazione scolastica fino a 900 studenti; fascia 2 - 2.277,00 euro per le scuole secondarie di secondo grado con una popolazione scolastica compresa fra 901 e 1.500 studenti; fascia 3 - 3.000,00 euro per le scuole secondarie di secondo grado con una popolazione scolastica superiore a 1.501 studenti.

Giurisprudenza

Adozione – Stato di adottabilità

Cassazione civile, sez. 1, sentenza del 22 settembre 2020, n. 19825

Lo stato di abbandono dei minori non può essere escluso in conseguenza della disponibilità a prendersi cura di loro, manifestata da parenti entro il quarto grado, quando non sussistano rapporti significativi pregressi tra loro e i bambini, e neppure possano individuarsi potenzialità di recupero dei rapporti, non traumatiche per i minori, in tempi compatibili con lo sviluppo equilibrato della loro personalità (confermato, nella specie, lo stato di adottabilità, atteso che madre e nonna non intrattenevano da lungo tempo rapporti con il minore e che non avevano mai svolto ricerche per cercarlo, pur potendo farlo).

Fonte: Diritto & Giustizia 2020, 22 settembre (nota di: Attilio Ievolella)

Alunni con disabilità

Corte europea per i diritti dell'uomo, sentenza del 10 settembre 2020, G.L. c. Italia, ricorso n. 59751/15

La Corte europea ha accolto il ricorso di una alunna affetta da autismo alla quale era stato negato per mancanza di fondi il sostegno all'apprendimento specializzato durante i primi due anni dell'istruzione primaria previsto dalla normativa italiana. A voti unanimi, la Corte europea ha riconosciuto la violazione dell'art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l'articolo 2 del Protocollo n. 1 (diritto all'istruzione) e ha condannato l'Italia al risarcimento dei danni.

Diritto al congedo

Cassazione civile, sez. lav., sentenza del 23 novembre 2020, n. 26605

Il diritto al congedo per handicap grave, di cui all'art. 42, comma 5, d.lg. n. 151 del 2001, applicabile "ratione temporis", deve essere inteso nel senso che il previsto limite biennale - non superabile nell'arco della vita lavorativa anche nel caso di godimento cumulativo di entrambi i genitori - si riferisca a ciascun figlio che si trovi nella prevista situazione di bisogno, in modo da non lasciarne alcuno privo della necessaria assistenza che la legge è diretta ad assicurare.

Fonte: Diritto & Giustizia 2020, 24 novembre

Filiazione – coppie dello stesso sesso

Corte costituzionale, sentenza del 4 novembre 2020, n. 230

È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Venezia in riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 30 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 24, paragrafo 3, CDFUE, agli artt. 8 e 14 CEDU e alla Convenzione sui diritti del fanciullo, degli artt. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016 e 29, comma 2, del d.P.R. n. 396 del 2000, che, nel loro combinato disposto, precludono alle coppie di donne omosessuali unite civilmente la possibilità di essere indicate, entrambe, quali genitori nell'atto di nascita formato in Italia, quantunque abbiano fatto ricorso (all'estero) alla procreazione medicalmente assistita. Sebbene la genitorialità del nato a seguito del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) sia legata anche al "consenso"

prestato, e alla "responsabilità" conseguentemente assunta, da entrambi i soggetti che hanno deciso di accedere ad una tale tecnica procreativa, occorre pur sempre che quelle coinvolte nel progetto di genitorialità così condiviso siano coppie di sesso diverso, atteso che le coppie dello stesso sesso non possono accedere, in Italia, alle tecniche di PMA, come espressamente disposto dall'art. 5 della legge n. 40 del 2004. I parametri costituzionali, europei e convenzionali evocati, così come non consentono l'interpretazione adeguatrice della normativa censurata, allo stesso modo neppure, però, ne autorizzano la *reductio ad legitimitatem*, nel senso dell'auspicato riconoscimento delle donne omosessuali civilmente unite quali genitori del nato da fecondazione eterologa praticata dall'una con il consenso dell'altra, stante la scelta del legislatore di non riferire le norme relative al rapporto di filiazione alle coppie dello stesso sesso; scelta costituzionalmente legittima perché l'aspirazione della madre intenzionale ad essere genitore non assurge a livello di diritto fondamentale della persona. Se, dunque, il riconoscimento della omogenitorialità, all'interno di un rapporto tra due donne unite civilmente, non è imposto, vero è anche che i parametri evocati neppure sono chiusi a soluzioni di segno diverso, in base alle valutazioni che il legislatore potrà dare, non potendosi escludere la capacità della donna sola, della coppia omosessuale e della coppia eterosessuale in età avanzata di svolgere validamente anch'esse, all'occorrenza, le funzioni genitoriali. L'obiettivo auspicato dal rimettente, pertanto, è perseguibile per via normativa, implicando una svolta che, anche e soprattutto per i contenuti etici ed assiologici che la connotano, non è costituzionalmente imposta, ma propriamente attiene all'area degli interventi, con cui il legislatore, quale interprete della volontà della collettività, è chiamato a tradurre il bilanciamento tra valori fondamentali in conflitto, tenendo conto degli orientamenti e delle istanze che apprezzi come maggiormente radicati, nel momento dato, nella coscienza sociale. Anche l'altro profilo della questione, relativo a una diversa tutela del miglior interesse del minore, in direzione di più penetranti ed estesi contenuti giuridici del suo rapporto con la madre intenzionale, è ben possibile, ma le forme per attuarla attendono, ancora una volta, al piano delle opzioni rimesse alla discrezionalità del legislatore. (Precedenti citati: sentenze n. 237 del 2019, n. 221 del 2019, n. 84 del 2016 e n. 76 del 2016).

L'art. 30 Cost. non pone una nozione di famiglia inscindibilmente correlata alla presenza di figli; la libertà e volontarietà dell'atto che consente di diventare genitori non implica che possa esplicarsi senza limiti, poiché deve essere bilanciata con altri interessi costituzionalmente protetti, particolarmente quando si discuta della scelta di ricorrere a tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA), le quali, alterando le dinamiche naturalistiche del processo di generazione degli individui, aprono scenari affatto innovativi rispetto ai paradigmi della genitorialità e della famiglia storicamente radicati nella cultura sociale, attorno ai quali è evidentemente costruita la disciplina degli artt. 29, 30 e 31 Cost., suscitando inevitabilmente, con ciò, delicati interrogativi di ordine etico. (Precedenti citati: sentenze n. 221 del 2019 e n. 162 del 2014).

Fonte: Corte costituzionale

Filiazione – riconoscimento della paternità

Cassazione civile, sez. 1, ordinanza dell'11 dicembre 2020, n. 28330

Nel giudizio promosso per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, il rifiuto ingiustificato del padre di sottoporsi agli esami ematologici può essere liberamente valutato dal giudice, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., anche in assenza di prova dei rapporti sessuali tra le parti, non derivando da ciò né una restrizione della libertà personale del preteso padre, che conserva piena facoltà di determinazione in merito all'assoggettamento o meno ai prelievi, né una violazione del diritto alla riservatezza, essendo rivolto l'uso dei dati nell'ambito del giudizio solo a fini di giustizia, mentre il sanitario, chiamato a compiere l'accertamento, è tenuto al segreto professionale e al rispetto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Fonte: Diritto & Giustizia 2020, 14 dicembre (nota di: Valentina A. Papanice)

Kafalah

Cassazione civile, sez. 1, ordinanza dell'11 novembre 2020, n. 25310

La "kafalah" convenzionale prescinde dallo stato di abbandono del minore, ma si realizza mediante un negozio stipulato tra la famiglia di origine e quella di accoglienza, donde per tale via presenta caratteri comuni con l'affidamento previsto dall'ordinamento nazionale. E solo in quanto finalizzato a realizzare

l'interesse superiore del minore esso non contrasta con i principi dell'ordine pubblico italiano e neppure con quelli della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, che pure opera espressamente, all'art. 20, comma 3, il riconoscimento quale istituto di protezione del minore della sola "kafalah" giudiziale - la quale, diversamente da quella convenzionale, presuppone invece la situazione di abbandono o comunque di grave disagio del minore nel suo ambiente. In tale prospettiva la valutazione circa la possibilità di consentire al minore l'ingresso in Italia e il ricongiungimento con l'affidatario non può essere esclusa, quindi, in considerazione della natura e della finalità dell'istituto della "kafalah" negoziale, ma pur sempre deve essere effettuata caso per caso in considerazione del superiore interesse del minore.

Fonte: Diritto & Giustizia 2020, 12 novembre

Minori stranieri – Autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare

Cassazione civile, sez. 1, ordinanza dell'1settembre 2020, n. 18188

In tema di rilascio dell'autorizzazione temporanea alla permanenza in Italia del genitore del minore, ex art. 31 del d. lgs. n. 286 del 1998, la vulnerabilità di minori nati in Italia ed integrati nel tessuto socioterritoriale e nei percorsi scolastici, deve essere presunta, in applicazione dei criteri di rilevanza decrescente dell'età, per i minori in età prescolare, e di rilevanza crescente del grado di integrazione, per i minori in età scolare. Ne consegue che la condizione di vulnerabilità di tali minori deve essere ritenuta prevalente, sino a prova contraria, rispetto alle norme regolanti il diritto di ingresso e soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale, dovendosi dare primario rilievo al danno che deriverebbe loro per effetto del rimpatrio in un contesto socioterritoriale con il quale il minore stesso non abbia alcun concreto rapporto.

Fonte: Ufficio del Massimario e del Ruolo della Cassazione

Parto anonimo

Cassazione civile, sez. 1, sentenza del 22 settembre 2020, n. 19824

In tema di diritto della donna a non essere nominata al momento del parto, nel periodo successivo alla sua morte, può essere promossa dal figlio biologico l'azione volta all'accertamento dello status, attraverso una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 269 c.p.c., risultando recessiva la tutela degli eredi in particolare ove essa abbia dimostrato nei fatti di aver superato l'originaria scelta dell'anonimato, trattando il figlio come uno dei suoi.

Fonte: Ufficio del Massimario e del Ruolo della Cassazione

Separazione dei genitori – Affidamento dei figli

Cassazione civile, sez. 1, ordinanza del 17 settembre 2020, n. 19323

Il regime legale dell'affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell'interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio, tuttavia, nell'interesse di quest'ultimo, il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena.

Fonte: Ufficio del Massimario e del Ruolo della Cassazione